

Integrazione della circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il biennio 2000-2001, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468.

(Circolare n. P-3467/2001 del 16 febbraio 2001 - Deliberazione del 14 febbraio 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 febbraio 2001, ha adottato la seguente deliberazione:

Con riferimento alla imminente entrata in vigore della competenza penale del giudice di pace il Consiglio ritiene opportuno apportare delle integrazioni alla circolare del 4 ottobre 1999 (prot. n. 99-17447) in tema di assegnazione tabellare.

Si è scelto, comunque, di apportare limitati correttivi, sia perché la circolare in vigore appare già esaustiva sotto il profilo dei compiti e dei poteri già assegnati al coordinatore per la distribuzione degli affari, sia perché, in questa prima fase, è sembrato indispensabile evitare direttive troppo penetranti per lasciare ai responsabili la massima discrezionalità nelle scelte organizzative dell'ufficio. I problemi e le esigenze che scaturiranno dalla nuova competenza penale, infatti, dovranno necessariamente essere valutate prendendo in considerazione non solo le dimensioni del singolo ufficio, ma anche le peculiarità proprie del momento attuale quali si presenteranno nelle singole realtà locali. A tal fine è necessario considerare che le nomine di coloro che hanno presentato domanda per il concorso del '98 sono tuttora in corso, e che pertanto i nuovi giudici di pace, che dopo la nomina dovranno effettuare sei mesi di tirocinio, non potranno operare verosimilmente prima del prossimo anno. Poiché, quindi, dovranno essere i giudici di pace in servizio, in questa prima fase di applicazione, ad occuparsi anche della materia penale, appare opportuno che, soprattutto nei piccoli e medi uffici, in assenza di vocazioni per l'esercizio della giurisdizione penale, il primo criterio da seguire sia quello dell'assegnazione promiscua degli affari, senza distinzione in sezioni civili e penali. Mentre negli uffici di grandi dimensioni potrà risultare preferibile operare una divisione in sezioni distinte, che privilegi la ripartizione delle materie e la specializzazione.

Le modifiche in concreto apportate al testo vigente della circolare del 4 ottobre 1999 (prot.99-17447) riguardano quanto segue:

- S L'opportunità di precisare nel paragrafo iniziale che l'art. 7 bis O.G., profondamente modificato dal D.Lvo n. 51/98, potrà essere applicato ai giudici di pace soltanto per le previsioni generali di cui al I comma.
- Nell'assegnazione dei singoli giudici alle sezioni, eventualmente costituite, dovrà tenersi conto, oltre che delle attitudini e delle attività pregresse, anche della valutazione espressa all'esito del tirocinio.
- S Nell'assegnazione degli affari penali dovrà essere il coordinatore ad individuare quali giudici di pace in servizio dovranno occuparsene, anche in assenza di specifiche domande. In particolare, si ribadisce che dovranno seguirsi i criteri oggettivi già indicati nella circolare cui il coordinatore dovrà ispirarsi nella scelta.
- Vengono stabiliti i termini entro i quali dovranno essere operate le proposte di modifica tabellare che riguardano le competenze penali e tali termini sono quelli del 28 febbraio 2001 per il deposito presso la Corte d'Appello e del 15 marzo 2001 per l'invio al C.S.M.
- S Si è voluto precisare che gli interessati che intendono presentare osservazioni debbono farlo entro il termine sopraindicato presso la Corte d'Appello. La data del 15 marzo 2001 viene stabilita per consentire al Consiglio di valutare le predette modifiche prima dell'entrata in vigore delle competenze penali. Viene comunque previsto, anche per le difficoltà relative alla urgenza di tali provvedimenti, che essi debbano comunque considerarsi provvisoriamente esecutivi sino al definitivo provvedimento di approvazione del C.S.M.

Si deliberano pertanto i seguenti emendamenti:

aggiungere al primo capoverso prima di "art. 7 bis" le parole **"di cui al primo comma"** e dopo "tabelle", **"per quanto applicabile"**;

alla lettera C) alla fine del punto 1 sopprimere le parole "o prevedere solo un'unica sezione promiscua"; sostituire il punto 2 con il seguente **"Laddove i prevedibili carichi di lavoro lo giustificano e l'organico lo consenta è opportuna la distinzione tra sezioni civili e penali."**

Sostituire il punto 3 con il punto **5**, aggiungendo dopo la parola "sezioni" le parole **civile e penale**"; sostituire il punto 4 con il seguente **"Alla divisione in sezioni civili e penali, non consegue necessariamente una loro specializzazione per materia."** Il punto 3 prenderà il numero 5.

Aggiungere nel paragrafo D), punto 1, 4E riga, dopo le parole "attività professionale svolta" le altre **"dalla valutazione espressa al termine del tirocinio,"**.

Aggiungere nel paragrafo F) alla fine del punto 2 **"In particolare nell'eventuale istituzione delle sezioni penali, in mancanza di domande dovrà essere il coordinatore ad individuare i giudici di pace che dovranno esservi assegnati, tenendo conto dei criteri appresso specificati."**

aggiungere alla fine la lettera **"L) Norme transitorie.**

Le proposte di variazione tabellare conseguenti all'entrata in vigore della competenza penale dovranno essere depositate presso la cancelleria della Corte d'appello entro il 10 marzo 2001 e pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura, corredate delle eventuali osservazioni degli interessati e del parere del Consiglio Giudiziario entro e non oltre il 31 marzo 2001.

Tali proposte avranno efficacia esecutiva con decorrenza 4 aprile 2001 sino al definitivo provvedimento del C.S.M. "

Testo coordinato con gli emendamenti:

Circolare tabelle uffici del giudice di pace 2000-2001

A) Criteri generali

1.- L'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 impone al Consiglio Superiore della Magistratura di indicare i criteri che i coordinatori degli uffici dei giudici di pace dovranno seguire nell'assegnazione degli affari giudiziari.

Tale precisazione legislativa, ma ancor più la natura di organo giudiziario dell'ufficio del giudice di pace, indica che anche questi uffici e giudici sono soggetti alla disposizione **di cui al primo comma** dell'art. 7-bis dell'Ordinamento Giudiziario in tema di tabelle, **per quanto applicabile.**

2.- Nonostante la mancanza di più specifiche disposizioni, deve dunque ritenersi che le proposte, sulla indicazione dei coordinatori degli uffici del giudice di pace, debbono specificamente indicare la composizione dei singoli uffici del distretto e dei giorni e le ore delle udienze stabiliti per ciascun ufficio ai sensi dell'art. 15, comma 2, della citata legge n. 374 del 1991.

3.- Le proposte dovranno essere formulate sulla base dell'organico dei singoli uffici, piuttosto che delle effettive presenze, ma non dovranno trascurare ogni utile indicazione delle strategie predisposte per ovviare alle specifiche situazioni concrete di vacanze dei posti nell'organico.

Ogni proposta, pertanto, dovrà essere funzionale alle esigenze dell'ufficio cui si riferisce, in modo da consentire il conseguimento degli obiettivi di massima efficienza che anche i coordinatori, al pari di ogni altro magistrato dotato di funzioni direttive di un ufficio giudiziario, hanno il dovere di perseguire nel più rigoroso rispetto delle procedure di organizzazione previste dall'Ordinamento Giudiziario e delle direttive della presente circolare.

4.- La proposta di formazione delle tabelle deve pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio Giudiziario, entro e non oltre il 30 novembre 1999.

Si raccomanda il puntuale e tempestivo invio delle proposte per consentire di formare le tabelle entro la fine dell'anno.

B) Sostituzione del coordinatore in caso di assenza o di impedimento

1.- In caso di assenza o di impedimento del coordinatore le sue funzioni saranno esercitate dal

Giudice di pace più anziano individuato secondo i criteri di cui all'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

C) Ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni

1.- Nella formulazione della proposta di tabella dovrà essere verificato, sulla base dell'organico dell'ufficio, se sia conveniente la ripartizione dell'ufficio in sezioni.

La ripartizione in sezioni, in linea di massima, è consigliabile solo qualora l'organico sia costituito almeno da dieci giudici di pace, dovendosi ritenere che la dimensione minima per ogni sezione sia, di regola, di almeno cinque unità.

2.- Laddove i prevedibili carichi di lavoro lo giustificano e l'organico lo consenta è opportuna la distinzione tra sezioni civili e penali.

3.- Le tabelle dovranno poi individuare i giudici assegnati alle singole sezioni **civili e penali** ed i criteri automatici di distribuzione fra gli stessi degli affari secondo le direttive di cui al successivo paragrafo G).

4.- Alla divisione in sezioni civili e penali, non consegue necessariamente una loro specializzazione per materia.

5.- La ripartizione per materia dovrà essere effettuata sulla base di una previsione delle sopravvenienze, ricavate dagli attuali carichi degli uffici interessati quali risultano alla data del 30 giugno 1999 (da indicare specificamente nella proposta in modo da fornire al Consiglio ogni utile elemento).

6.- Negli uffici divisi in sezioni potrà essere indicato, per ciascuna sezione, un referente di sezione, con funzioni di collaborazione col coordinatore limitatamente all'organizzazione della singola sezione. I referenti di sezione saranno individuati con i criteri previsti dall'art. 15 L. 21 novembre 1991 n. 374.

7.- Anche in caso non si sia provveduto alla costituzione di più sezioni, la distribuzione degli affari tra i diversi magistrati potrà essere guidata - ove non ne risultino in concreto squilibri nella distribuzione dei processi o altri profili di inopportunità - dal criterio della specializzazione per materia che consente di concentrare sul medesimo magistrato tutti gli affari relativi alla stessa materia; tale criterio può concorrere con quello più generale di ripartizione automatica degli affari tra gli altri giudici.

D) Ripartizione dei magistrati negli uffici plurisezionali

1.- L'assegnazione dei giudici alle varie sezioni o alle diverse funzioni nell'ambito dell'unica sezione promiscua dovrà avvenire sulla base dell'attitudine ad esercitare le relative funzioni, desunta soprattutto dalla pregressa attività professionale svolta, **dalla valutazione espressa al termine del tirocinio**, nonché da altri elementi di valutazione relativi alla particolare idoneità professionale, ricavabili da dati obiettivi e da fatti specificamente enunciati. Tali criteri, per quanto possibile, vanno contemperati con le preferenze espresse dai singoli giudici.

L'anzianità potrà valere unicamente come criterio residuale a parità di ogni altro requisito.

2.- In ogni caso dovranno essere sinteticamente motivate le ragioni della scelta del giudice proposto per l'assegnazione.

3.- Trattandosi di criteri orientativi delle indicazioni dei dirigenti, gli stessi dovranno essere essenzialmente coerenti e uniformi e cioè validi per tutti e non modificati da caso a caso.

4.- Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione settimanali di ciascun giudice di pace.

Nell'occasione si raccomanda ai coordinatori l'esigenza del rigoroso rispetto dell'orario di inizio e della durata delle udienze stabilite dalle vigenti norme dell'Ordinamento Giudiziario.

E) Sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricsuzione, impedimento

1.- Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i criteri, oggettivi e predeterminati, ai quali i coordinatori degli uffici si atterranno per la sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricsuzione o impedimento.

F) Trasferimenti di giudici di pace nell'ambito dello stesso ufficio

1.- Negli uffici del giudice di pace divisi in sezioni, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto ad altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra, i coordinatori devono dare comunicazione dei posti da coprire a

tutti i giudici di pace dell'ufficio, assegnando un congruo termine per proporre domanda.

2.- I magistrati non possono essere assegnati ad altra sezione o settore di servizio se non con il loro consenso; a tale regola potrà farsi eccezione soltanto per gravi e comprovate esigenze di funzionalità dell'ufficio, sia nel caso in cui occorra potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento, sia nel caso in cui risulti necessario ridurre i componenti la sezione o sostituirne taluno.

In particolare nell'eventuale istituzione delle sezioni penali, in mancanza di domande dovrà essere il coordinatore ad individuare i giudici di pace che dovranno esservi assegnati, tenendo conto dei criteri appresso specificati.

3.- Nel caso in cui vi siano più aspiranti al tramutamento, così come nel caso in cui non ci sia alcun aspirante, i coordinatori terranno conto, per effettuare la proposta, dei seguenti criteri:

- anzianità di assunzione dell'incarico;
- attitudine ad esercitare le funzioni del posto da coprire, desunta soprattutto dalla pregressa attività svolta e da altri elementi di valutazione relativi alla particolare idoneità professionale, ricavabile da dati obiettivi e da fatti specificamente enunciati.

4.- In ogni caso dovranno essere sinteticamente motivate le ragioni della scelta del magistrato proposto per il trasferimento.

Ovviamente, trattandosi di criteri orientativi delle indicazioni dei dirigenti, essi dovranno essere essenzialmente coerenti e uniformi e cioè validi per tutti e non modificati da caso a caso in relazione alle singole proposte di variazione tabellare.

5.- E' possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non siano pregiudicati gli interessi degli altri giudici di pace dell'ufficio che avrebbero diritto di essere preferiti nel concorso (interno) per la copertura dei posti scambiati.

In funzione di questa esigenza, le istanze di scambio dovranno essere comunicate a tutti i giudici dell'ufficio con la indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni e si dovrà dar corso ai relativi concorsi interni.

G) Criteri per l'assegnazione degli affari

1.- La formazione delle tabelle non rappresenta soltanto un fatto organizzativo fine a se stesso, ma ha una consistente rilevanza sia per quanto riguarda lo *status* di ciascun magistrato, nelle sue dimensioni di indipendenza, inamovibilità e personalizzazione delle funzioni, sia per quanto riguarda la efficienza e la funzionalità del servizio che deve essere assicurato, attraverso le tabelle, nel più puntuale rispetto del principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), che non può essere vanificato con sistemi discrezionali e personalistici di distribuzione degli affari.

2.- Pertanto, in attuazione dell'art. 7-ter dell'Ordinamento Giudiziario, contestualmente alle proposte tabellari e seguendo la stessa procedura, dovranno essere formulate precise indicazioni sui criteri obiettivi e predeterminati che i coordinatori adotteranno per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli giudici.

3.- I suddetti criteri dovranno essere tali da impedire la scelta del magistrato ad opera delle parti, o comunque di soggetti estranei all'Amministrazione, ed essere individuati e formulati in modo da consentire la successiva verifica della loro osservanza.

4.- Questa verifica deve essere assicurata anche attraverso una adeguata motivazione di quei provvedimenti che derogano ad una automatica assegnazione dei processi e comunque ai criteri prefissati, in considerazione della specifica professionalità o di particolari esigenze di servizio.

5.- Nei casi di ripartizione "per materia", dovranno essere fornite specificazioni analitiche al riguardo, così come dovranno essere analiticamente specificati i correttivi eventualmente previsti in relazione agli inconvenienti pratici che si presume possano verificarsi nella applicazione concreta dei criteri di assegnazione come sopra enunciati.

L'assegnazione della stessa materia (o delle stesse materie) a più sezioni dovrà, pertanto, essere integrata dalla indicazione del criterio di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni risolvendosi, altrimenti, in un criterio soggettivo che affida alla incontrollabile discrezionalità la concreta ripartizione degli affari tra le sezioni indicate.

6.- Le assegnazioni potranno tener conto delle diverse disponibilità manifestate dai giudici di pace e dovranno essere espressamente motivate per ragioni di trasparenza.

7.- I criteri di assegnazione degli affari tra le sezioni e tra i magistrati delle sezioni dovranno essere

particolarmente precisi in modo da evitare l'incontrollata discrezionalità del potere di assegnazione alle singole sezioni del capo dell'ufficio e di designazione del magistrato nell'ambito di ogni sezione.

8.- Ogni revoca della precedente assegnazione ad una sezione o ad un giudice dovrà essere congruamente motivata; copia del relativo provvedimento motivato dovrà essere comunicata ai giudici interessati.

H) Deposito delle proposte di tabelle, deduzioni degli interessati e parere del Consiglio giudiziario

1.- Le proposte di tabelle vanno formulate dal Presidente della Corte d'Appello sulla base delle segnalazioni dei coordinatori degli uffici del giudice di pace.

2.- Le proposte, corredate con l'originaria segnalazione del coordinatore dell'ufficio, devono essere depositate nella cancelleria della Corte d'Appello entro il 30 ottobre 1999.

Copia delle tabelle riguardanti gli uffici del giudice di pace aventi sede in località diversa da quella ove ha sede la Corte d'Appello deve essere altresì depositata entro il predetto termine presso la cancelleria del singolo ufficio.

3.- Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i giudici di pace degli uffici interessati, i quali possono prenderne visione e presentare le loro deduzioni al Consiglio Giudiziario entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito.

4.- Le proposte di tabelle dovranno indicare i motivi delle variazioni rispetto alle tabelle precedenti già approvate e le ragioni per cui eventualmente esse, per esigenze di servizio, si discostino, per motivi consentiti, dalle direttive generali della presente circolare.

5.- Le tabelle, trascorso il termine suindicato, saranno trasmesse dal Presidente della Corte al Consiglio Giudiziario, nella sua composizione ordinaria, il quale esprimerà il suo motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai giudici di pace.

La motivazione del parere dovrà risultare dal verbale della seduta del Consiglio Giudiziario che registrerà, in caso di opinioni non unanimi, le ragioni delle diverse conclusioni.

All'esito del parere, il Presidente della Corte d'Appello può recepirlo modificando in tal senso la proposta tabellare.

6.- Le proposte di tabelle, con il parere del Consiglio Giudiziario e con allegate le eventuali deduzioni, devono essere trasmesse - a cura del Presidente della Corte - al Consiglio Superiore della Magistratura entro e non oltre il 30 novembre 1999.

7.- Fino alla formazione delle tabelle da parte del Consiglio Superiore della Magistratura restano in vigore le tabelle precedentemente formate.

Il coordinatore può, tuttavia, per ragioni di urgenza da indicare specificamente, conferire efficacia esecutiva alla sua proposta con decorrenza dalla data del 15 gennaio 2000. In tal caso il Consiglio Giudiziario deve esprimere specificamente il suo parere anche sui motivi dell'urgenza.

8.- Identica procedura a quella sopra specificata dovrà essere seguita per le variazioni tabellari in corso di biennio.

I) Modificazioni delle tabelle di composizione degli uffici nel corso del biennio

1.- In caso di proposte di modifica tabellare che dovessero intervenire nel corso del biennio dovrà essere seguita la medesima procedura prevista per l'iniziale approvazione. In tal caso, tuttavia, si segnala l'opportunità di raggruppare le proposte in modo da indicarle ogni sei mesi, ove non vi siano motivi di particolare urgenza, secondo organici progetti.

2.- Dell'avvenuto deposito delle proposte di variazione tabellare nelle cancellerie anzidette deve essere dato avviso a tutti i giudici di pace dell'ufficio cui la variazione si riferisce.

3.- Sono possibili provvedimenti in via di urgenza immediatamente esecutivi, adottati dai coordinatori sulla assegnazione dei magistrati solo in via eccezionale e previa specifica motivazione.

L) Norme transitorie.

- Le proposte di variazione tabellare conseguenti all'entrata in vigore della competenza penale dovranno essere depositate presso la cancelleria della Corte d'appello entro il 10

marzo 2001 e pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura, corredate delle eventuali osservazioni degli interessati e del parere del Consiglio Giudiziario entro e non oltre il 31 marzo 2001.

Tali proposte avranno efficacia esecutiva con decorrenza 4 aprile 2001 sino al definitivo provvedimento del C.S.M.”